# REGOLAMENTO (CEE) N. 911/88 DELLA COMMISSIONE

## del 6 aprile 1988

## che fissa, per il 1988, i contingenti che devono essere aperti dal Portogallo per taluni prodotti del settore vitivinicolo provenienti dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3797/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti agricoli soggetti al regime di transizione per tappe e provenienti dai paesi terzi [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3797/85 prevede per taluni prodotti del settore vitivinicolo l'applicazione, da parte del Portogallo, di restrizioni quantitative alle importazioni provenienti dai paesi terzi sotto forma di contingenti annui ; che occorre fissare i contingenti per il 1988 tenendo conto in particolare dei contingenti del 1987 e degli scambi constatati ; che sembra adeguato aumentarli del 10 % rispetto al contingente fissato dal regolamento (CEE) n. 34/87 della Commissione [3] per il 1987 ;

considerando che è opportuno prevedere che siano comunicati alla Commissione i dati relativi all'importazione in Portogallo dei suddetti prodotti nell'ambito dei contingenti fissati e alle misure adottate da questo Stato membro per l'applicazione dei contingenti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I contingenti che il Portogallo deve aprire per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988 per taluni prodotti del settore vitivinicolo provenienti dai paesi terzi sono fissati come segue :

(in hl)

| Codice NC | Designazione delle merci | Contingente per il 1988 |
|---|---|---|
| 2204 | Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti da alcole ; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009 : | (Totale) 10 300 |
| | — altri vini ; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta di alcole : | |
| 2204 21 | — in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 l : | |
| ex 2204 21 10 | — Vini diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo « a forma di fungo » tenuto da fermagli o legacci ; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar : | |

[1] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 23.
[2] GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.
[3] GU n. L 6 dell'8. 1. 1987, pag. 14.

(in hl)

| Codice NC | Designazione delle merci | Contingente per il 1988 |
|---|---|---|
| ex 2204 21 10 *(segue)* | — Vini dalla presentazione diversa da quella in bottiglie chiuse con tappo « a forma di fungo », tenuto da fermagli o legacci, aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar | |
| | — altri : | |
| | — con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol : | |
| | — Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) : | |
| 2204 21 21 | — Vini bianchi | |
| 2204 21 23 | — altri | |
| | — altri : | |
| 2204 21 25 | — Vini bianchi | |
| 2204 21 29 | — altri | |
| | — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol : | |
| | — Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) : | |
| 2204 21 31 | — Vini bianchi | |
| 2204 21 33 | — altri | |
| | — altri | |
| 2204 21 35 | — Vini bianchi | |
| 2204 21 39 | — altri | |
| 2204 29 | — altri : | |
| | — Vini diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo « a forma di fungo » tenuto da fermagli o legacci ; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar : | |
| ex 2204 29 10 | — Vini dalla presentazione diversa da quella in bottiglie chiuse con tappo « a forma di fungo », tenuto da fermagli o legacci, aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar | |
| | — altri : | |
| | — con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol : | |
| | — Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) : | |
| 2204 29 21 | — Vini bianchi | |
| 2204 29 23 | — altri | |
| | — altri : | |
| 2204 29 25 | — Vini bianchi | |
| 2204 29 29 | — altri | |
| | — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol : | |
| | — Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) : | |
| 2204 29 31 | — Vini bianchi | |
| 2204 29 33 | — altri | |
| | — altri : | |
| 2204 29 35 | — Vini bianchi | |
| 2204 29 39 | — altri | |

*Articolo 2*

Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione le misure da esse adottate in virtù dell'articolo 1.

Ogni sei mesi esse trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi importati in questo periodo.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1988.

*Per la Commissione*
Frans ANDRIESSEN
*Vicepresidente*